

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 176/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1274 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo BASSO, Rolando GIARETTA e della società A.C.D. WOMEN VIRTUS PADOVA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Paolo BASSO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C.D. Women Virtus Padova, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Alto Livenza Academy – A.C.D. Women Virtus Padova, disputata il 26.4.2026 e valevole per il campionato di Eccellenza Femminile del Comitato Regionale Veneto della L.N.D., mentre si trovava nella zona antistante lo spogliatoio dell'arbitro, rivolto al direttore di gara espressioni irrispettose e minacciose;

Rolando GIARETTA, allenatore Uefa B, all'epoca fatti tesserato per la società A.C.D. Women Virtus Padova in qualità di responsabile della prima squadra, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 36, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Alto Livenza Academy – A.C.D. Women Virtus Padova, disputata il 26.4.2026 e valevole per il campionato di Eccellenza Femminile del Comitato Regionale Veneto della L.N.D., mentre si trovava nella zona antistante lo spogliatoio dell'arbitro, rivolto al direttore di gara espressioni irrispettose e offensive;

A.C.D. WOMEN VIRTUS PADOVA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i sig.ri Paolo Basso e Rolando Giaretta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Paolo BASSO,
 - Sig. Rolando GIARETTA,
 - Società A.C.D. WOMEN VIRTUS PADOVA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo BASSO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Paolo BASSO,
- 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Rolando GIARETTA,
- € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.C.D. WOMEN VIRTUS PADOVA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò